



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
UFFICIO DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

Segreteria 081-9794277-265 - Email: dirigente.tribunale.napolinord@giustiziacert.it

N° 234/i/2016

Aversa, 7 dicembre 2016

OGGETTO: Modalità operative per il deposito dei ricorsi ex art.615, comma 2 e 617 comma 2 e 619 c.p.c.

Al Direttore Amministrativo G.S.I.

Ai Funzionari Giudiziari Responsabili delle Sezioni civili e del Ruolo Generale civile

p.c. Al Presidente del Tribunale

Al Presidente Coordinatore del settore civile

Al Presidente della terza Sezione Civile

SEDE

In riferimento all'oggetto, tenuto conto delle problematiche operative connesse alla gestione telematica nell'ambito del registro SIECIC, al fine, tra l'altro, di evitare diverse modalità di deposito dei suddetti atti che possono creare disservizi amministrativi e giudiziari nei confronti dell'utenza, si indicano le seguenti direttive che avranno vigore dal 1 gennaio p.v.:

- Il ricorso ai sensi degli artt. 615, comma 2 c.p.c., 617, comma 2 c.p.c. e 619 c.p.c., con il quale si propone opposizione all'esecuzione, non deve essere iscritto al Ruolo Generale Affari Contenzioso bensì al Ruolo Generale dell'Esecuzione.
- Se il pignoramento è già pendente sarà sufficiente il deposito (cartaceo o telematico) del ricorso nel fascicolo dell'Esecuzione (Mobiliare ed Immobiliare)
- Nel caso di pignoramento notificato ma non iscritto al Ruolo Esecuzioni, l'opponente dovrà iscrivere a Ruolo Esecuzione (nel merito si suggerisce in via preferenziale l'iscrizione telematica), la procedura a norma dell'art. 159 ter Disp. Att. c.p.c. con le seguenti modalità:

- Selezione oggetto: "atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza del debitore" oppure "atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo su istanza di terzi";
- Selezione codice oggetto relativo al tipo di procedura attivata dal creditore: (esecuzione Mobiliare 510001, presso terzi 510002, esecuzione immobiliare 610001).
- Deposito a cura dell'opponente della nota di iscrizione a ruolo e copia dell'atto di pignoramento e non versamento del contributo unificato, trattandosi di fase incidentale di competenza del giudice dell'Esecuzione, come tale non indicata nell'elenco dei processi e delle procedure per le quali è dovuto il contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R.115/02.
- Versamento dell'imposta di bollo (allo stato euro 16,00 ogni 4 pagine) nei casi di iscrizione ad istanza dell'opponente o del terzo, in ossequio al principio secondo cui nei processi esecutivi il pagamento del C.U. è dovuto dal momento in cui il creditore fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.

Si raccomanda la massima osservanza e diffusione delle disposizioni di cui innanzi anche a mezzo pubblicazione sul sito del tribunale di Napoli Nord.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabio Iappelli

Fabio Iappelli